



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Psicologia Emergenza Abruzzo (P.E.A.)"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Con il presente Statuto, che modifica e sostituisce tutti i precedenti, in ottemperanza delle modifiche legislative indotte dal D.lgs. n.117 del 03.07.2017, viene costituito l'Ente di Terzo Settore denominato **"Psicologia Emergenza Abruzzo Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata **"P.E.A. ODV ETS"** ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha la sua sede legale in Chieti, all'indirizzo che risulterà tempo per tempo presso le autorità competenti, ed allo stato in via Teramo,45 e sede operativa a Pescara (PE) in Via Oberdan 72; e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea Ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

L'uso delle indicazioni "Organizzazione di Volontariato" ed "Ente del Terzo Settore" e/o degli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, può essere deliberato dal consiglio Direttivo, e deve essere inoltre comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati.

Essa intende operare nel settore di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di interesse sociale
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Nello specifico, all'interno delle aree principali sopra indicate di cui all'articolo 5 del dl 117/2017, l'Associazione persegue le finalità sottoelencate:

- promuovere la cultura della prevenzione dell'azione e del superamento dell'emergenza sostenendo la cultura della Psicologia dell'Emergenza mediante l'utilizzo di metodologie identificate come tipicamente appartenenti alla sua competenza, identificando possibili aree di applicazione della cultura dell'emergenza, con particolare riferimento alle strutture formative, sanitarie, e socio-sanitarie.

-promuovere la piena tutela della salute della popolazione collaborando con Ministeri, Regioni aziende sanitarie locali, altri organismi ed istituzioni pubbliche centrali e territoriali.

-favorire la creazione ed il sostegno di equipe multidisciplinari per l'intervento psicosociale in varie situazioni di emergenza ed eventi critici che affianchino integrino e supportino le realtà locali.

-promuovere l'efficacia e l'efficienza della rete di interventi e servizi in materia di emergenza, l'integrazione disciplinare strutturale, organizzativa e funzionale tra le componenti istituzionali, facoltà universitarie e società scientifiche italiane ed estere, realtà associative e sociali coinvolte a diverso titolo e specificità, nel campo delle emergenze e degli eventi critici.

-identificare, profilare e tutelare la competenza tipica della Psicologia dell'Emergenza, favorendo l'acquisizione di informazioni, anche tecniche, promuovendo la formazione sulle competenze specifiche e sugli strumenti in uso dei professionisti dell'emergenza psicologica.

-promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività, incoraggiando lo sviluppo e la crescita personale, favorendo l'integrazione all'interno dei diversi contesti di appartenenza e stimolando le possibilità e le capacità di scelta autonoma e consapevole

-promuovere una piena prevenzione primaria, secondaria e terziaria, del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale.

-sostenere lo studio nell'ambito della psicologia della psicopatologia e delle Psicoterapia , anche favorendo forme di coordinamento e rete tra chi svolge ricerca in ambito sociale, Psicologia, Psicologia dell'Emergenza

- intessere collaborazioni, anche scientifica, e mantenere relazioni con enti ed organismi Italiani Europei ed extraeuropei preposto allo sviluppo di competenze tipiche della psicologia dell'Emergenza e lavoro in contesto critico.

-sviluppare linee guida, protocolli e modelli scientifici da inserire all'interno di procedure aziendali (pubbliche e private) volte al fine di prevedere agire e tutelare il benessere bio-psico-sociale di lavoratori, operatori e fruitori dei servizi.

- promuovere buone pratiche in ambito della Psicologia, della Psicologia dell'Emergenza, psico-traumatologia, della psicologia delle comunità, dei gruppi e delle masse, psicologia del lavoro e gestione delle risorse umane, psicologia interculturale e delle migrazioni ,psicologia sociale...

Nello specifico all'interno delle aree sopraindicate, l'Associazione , per il raggiungimento degli obiettivi ed attività scelte in linea con le indicazioni in adesione del codice del terzo settore, intende svolgere le specifiche Azioni .

-Collaborare con la Protezione Civile nazionale e con le Protezioni Civili regionali, in ottemperanza alle linee guida internazionali finalizzate alla tutela della salute mentale e alla promozione del benessere psicologico;

-collaborazione con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile nell'utilizzo delle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi previste dall'art. 2 del Codice della Protezione Civile nella gestione delle emergenze e nel loro superamento, garantendo un pronto supporto psicologico e psicosociale alle persone, ai gruppi e alle comunità, alle istituzioni colpite dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività



Handwritten signature

Handwritten signature

dell'uomo, fornendo altresì ai soccorritori un sostegno psichico nelle fasi di previsione, prevenzione e rischi, mitigazione dei rischi; e nella fase di ricostruzione;

- Garantire l'intervento di primo soccorso psicologico ed organizzare una pronta assistenza psicologica ai sopravvissuti, ai familiari e ai soccorritori, alla comunità, in caso di servizi ordinari e incidenti di diversa natura, in collaborazione con le istituzioni sanitarie di emergenza/urgenza e di pronto soccorso, con le associazioni di categoria; in sintonia con le istituzioni preposte, supporto psicologico ai sopravvissuti ad attacchi terroristici, ai familiari e alla comunità; supporto psicologico ai familiari e ai soccorritori in situazione di ricerca di persone scomparse, collaborando con le istituzioni preposte e le associazioni dei familiari; sostegno psicologico ai soccorritori, alle forze armate, alle altre associazioni e istituzioni che ne facciano richiesta e siano coinvolte in eventi critici di diversa natura. Utilizzo di tecniche di intervento varie tra cui debriefing e defusing psicologico;

Conoscere, ideare, applicare e divulgare procedure utili all'acquisizione all'elaborazione ed alla diffusione delle informazioni in favore della popolazione coinvolta. Condivisione degli strumenti di supporto ai pazienti e alle loro famiglie; Organizzando di seguito attività informative e di accoglienza che permettano di migliorare la qualità della vita dei pazienti e dei familiari, anche attività tipo supporto telefonico o psicologico, sportello di orientamento circa la burocrazia legata alla malattia (informazioni circa la legge 104, esenzioni, ecc)

Realizzare progetti ed interventi sociali, anche in convenzione con enti pubblici e privati, per migliorare la qualità della vita del singolo e delle famiglie, prevenire il disagio, ridurre le condizioni di disabilità, promuovere i diritti dei bambini e della famiglia.

Sviluppo di progetti scolastici e universitari, volti alla sensibilizzazione e all'informazione concernente la Psicologia dell'emergenza, la valutazione dei rischi e degli effetti delle emergenze sul singolo, la famiglia e la comunità, sviluppo percorsi formativi e master professionalizzanti in merito alla Psicologia dell'emergenza, rivolti ad associati ed esterni interessati.

- Collaborare con le istituzioni universitarie e centri di ricerca nazionali e internazionali, promuovere la creazione e lo sviluppo di un Centro Studio sul Trauma
- Attività e prestazioni sanitarie finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite
- formazione continua dei propri volontari su tutto il territorio nazionale, sia a livello teorico che a livello operativo, attraverso corsi, esercitazioni e campi scuola;
- Garantire sistemi di verifica e processi di valutazione del tipo e della qualità delle attività svolte
- favorire percorsi di formazione, aggiornamento, sostegno a categorie coinvolte nei processi emergenziali e traumatici quali personale sanitario, vigili del fuoco, soccorritori, forze dell'ordine ...
- Ideazione e realizzazione di percorsi formativi ed informativi alle istituzioni di protezione civile, sanitarie e sociali alle altre organizzazioni di volontariato ed a d altre realtà che ne facciano richiesta.
- Organizzazione di convegni congressi seminari e giornate studio
- pubblicazione e diffusione di bollettini, articoli scientifici, riviste, podcast ed altre iniziative divulgative ed editoriali .
- Stipulare accordi e convenzioni, sviluppare collaborazioni, cooperazioni e sinergie, in Italia e all'estero, con organismi, società, istituzioni (anche scolastiche), enti od organizzazioni – pubblici o privati – di tipo scientifico, accademico, solidaristico, volontaristico, amministrativo e professionale che svolgono attività inerenti il campo dell'emergenza, degli eventi critici e della protezione civile e/o perseguano analoghi scopi istituzionali;
- Disponibilità allo svolgimento di tirocini sia pre che post lauream in ambito Bio- Psico-Sociale nonché di specializzazione post-universitaria per figure come Psicologi e Psicoterapeuti e Assistenti Sociali, di stage, di periodi di formazione nelle materie inerenti alle attività e finalità perseguite dall'associazione ed eventuale diponibilità a predisporre l'inserimento di volontari del servizio civile universale e di altre figure professionali le quali venga fatta richiesta.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, anche mediante utilizzo di risorse volontarie e gratuite, (D.Lgs. 117/2017, articolo 6).

L'Organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di amministrazione.

Le attività dell'Associazione, di cui ai commi precedenti, sono svolte avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, che prestano in modo personale, spontaneo e gratuito. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di EUR 10 giornalieri e EUR 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi internazionali;
- da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- raccolte fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia;

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa eventualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta tramite e-mail all'Organo di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a utilizzare il marchio dell'associazione nella forma consentita e a non utilizzarlo in caso di cessazione del rapporto associativo, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L'Organo di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda; deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato, entro 30 giorni dalla data della deliberazione. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, proporre appello all'Assemblea Ordinaria e chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

In caso di accoglimento della domanda, viene comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione e l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

1. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

I soci possono essere :

- soci fondatori, coloro che risultano iscritti al momento dell'approvazione del primo Statuto;
- soci ordinari, che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza, versando una quota annua la cui entità viene periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo;

- soci benemeriti
profuso a favore
all'immagine
- soci sostenitori
di particolare
- soci onorari
scientifici, s

La divisione
ai loro diritti

La qualifica

Le dimissioni

scadere d

L'esclusione

rispetto

scopo a

stessa

incom

Prima

inter

di de

terr

Il pr

esc

rac

Il

L

,



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

- soci benemeriti, su nomina del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che, in funzione del costante impegno profuso a favore dell'Associazione o di loro personali titoli e meriti, hanno contribuito a dar lustro all'immagine della stessa;

- soci sostenitori, su nomina del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, che effettuano versamenti, ritenuti di particolare rilevanza, al fondo di dotazione o per la realizzazione di specifici progetti;

- soci onorari, su nomina del Consiglio Direttivo, le persone fisiche, che per prestigiosa attività culturale o scientifica, si siano rese benemerite nella realizzazione dei fini dell'Associazione.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso.

Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie ed eventuali regolamenti, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, gravi motivi che abbiano arrecato grave danno morale e/o materiale all'associazione stessa o fomentino inimicizie, discordie o turbino il regolare svolgimento delle attività associative e rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio interessato, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate all'Associazione. Il socio che vorrà dimettersi sarà comunque tenuto a versare la quota associativa degli anni precedenti qualora sia presente morosità.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

1) ad osservare e rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione e degli altri aderenti ed, all'esterno dell'associazione, devono essere animati da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, regolamento, il codice deontologico e delle linee programmatiche emanate.

3) a versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti. Le attività svolte dal singolo socio concernenti qualsivoglia tipologia di intervento non possono in nessun modo andare a coprire il valore della quota associativa che deve essere sempre versata nei tempi stabiliti.

I soci inoltre prestano la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- 2) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- 3) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- 4) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 5) eleggere gli organi associativi e ad accedere alle cariche associative;
- 6) a prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei bilanci e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, facendone domanda scritta all'organo di amministrazione, con possibilità di ottenerne copia.
- 7) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Ogni associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo – organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo

L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati; essa è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:



Handwritten signature: New Sol

- Approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale ;
- Eleggere, nominare o revocare i componenti degli organi sociali;
- Eleggere, nominare o revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché discutere e deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- Deliberare sull'esclusione degli associati e su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e/o comunque su sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal presidente o in sua assenza dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, via mail, via whatsapp e applicazione di messaggistica istantanea, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, Zoom, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria - presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante - è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, di almeno il 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 1 giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione o trasmissione per posta/email o tramite social per 5 giorni dall'approvazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti o dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti e per conseguenza nominati dall'assemblea dei soci.

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente, un vice-presidente e un segretario-tesoriere.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere,
- Determinare e modificare eventualmente la quota associativa annuale,
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, motivando il rigetto;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Assunzione eventuale di personale dipendente,
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea,
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
- Deliberare su ogni altra materia attribuitagli da altre norme del presente statuto.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il consiglio direttivo è convocato di regola almeno 3 volte all'anno e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e/o opportuno o ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o PEC, o via whatsapp e applicazioni di messaggistica istantanea, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

ART.11- IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata di mandato pari a quella del Consiglio Direttivo in seno al quale operano e decadono con esso, ivi incluso il Presidente. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale

rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto. Stipula i contratti ed assume i provvedimenti urgenti che porta in ratifica al primo consiglio direttivo utile. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo. Il segretario cura la tenuta dei libri sociali e la verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il tesoriere tiene la cassa e la contabilità dell'associazione, ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Le due cariche possono essere attribuite ad un unico componente del consiglio direttivo.

L'Associazione, tramite il suo Organo di Amministrazione, potrà attribuire cariche e/o nomine a titolo di mera onorificenza, senza poteri effettivi, se non di tipo consultivo, a persone che si siano distinte nella materia delle attività di cui l'associazione si occupa.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di controllo è composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo sarà nominato nel momento di necessità, e avrà diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'Organo di Controllo esercita in ogni caso i compiti e le facoltà previste dall'art. 30 commi 6-7-8 del D. Lgs. 117/2017.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. In difetto la nomina è facoltativa.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – LIBRI SOCIALI E TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

ART. 14- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche uno o più liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 15– RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 ed in ogni caso a tutte le vigenti disposizioni legislative in materia.



approvato e ratificato

Il presidente:

[Handwritten signature]

Il segretario

[Handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

.....I..... originale dell'atto qui
registrato il **21 MAG. 2026**

n. **546** serie **IV**

Versati Euro

(.....)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL FUNZIONARIO FIRMA
SU DELEGAZIONE DEL DIRETTORE
[Handwritten signature]



ESENTE